



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

Ufficio Tributi

IMPOSTA DI SOGGIORNO

LOCAZIONE BREVI

Ai sensi dell'art. 4 del D. L. 50 convertito con modificazioni in Legge 96/2017, **si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la **prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali**, stipulati da **persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa**, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il Comune di Otranto, con deliberazione di C.C. n. 4 del 21/03/2019, ha modificato il Regolamento dell'Imposta di soggiorno, assoggettando all'imposta gli immobili oggetto di **locazione breve** che prevedano **anche la prestazione dei servizi di fornitura biancheria e pulizia dei locali**.

Ai sensi della delibera di G.C. n. 77 del 05.03.2019, la misura dell'imposta per ogni pernottamento di età non inferiore a 12 anni, è pari ad € 1,00 al giorno nei mesi di aprile, maggio, giugno e settembre, mentre è pari ad € 1,50 al giorno nei mesi di luglio e agosto. Nei restanti mesi l'imposta non si applica. Per le altre esenzioni si rimanda al Regolamento pubblicato sul sito istituzionale.

I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, individuati dalla legge, sono:

- **il proprietario** che incassa direttamente il canone o il corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione;
- **il soggetto che gestisce il portale telematico**, che interviene nel pagamento del canone o del corrispettivo dovuto per la locazione.

I responsabili del pagamento sono tenuti:

1. **ad informare**, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno;
2. **a richiedere**, sulla base delle tariffe vigenti, **il pagamento dell'imposta** per ciascun soggiorno;
3. **a riscuotere** l'imposta di soggiorno, in qualità di responsabili del pagamento, con contestuale rilascio di quietanza (è consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari);
4. **a riversare** al Comune di Otranto **le somme riscosse** a titolo di imposta di soggiorno, con cadenza bimestrale, alle seguenti scadenze: 30 giugno (bimestre aprile-maggio) – 31 agosto (bimestre giugno-luglio) – 31 ottobre (bimestre agosto-settembre) con le seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario alla Banca Pop. Pugliese Ag. di Otranto IBAN n. IT36 V052 6279 748T 2099 00000 111 intestato a "COMUNE DI OTRANTO - IMPOSTA DI SOGGIORNO" **riportando nella causale il codice fiscale e indicando il bimestre a cui si riferisce il versamento**;
 - b. mediante versamento su c.c.p. n. 14040737 intestato a Comune di Otranto servizio tesoreria **riportando nella causale il codice fiscale ed indicando il bimestre a cui si riferisce il versamento**;
 - c. mediante POS direttamente presso l'ufficio tributi.

5. **a presentare** al Comune di Otranto **le dichiarazioni del numero delle persone che hanno pernottato**, con cadenza bimestrale, alle seguenti scadenze: 30 giugno (bimestre aprile-maggio) – 31 agosto (bimestre giugno-luglio) – 31 ottobre (bimestre agosto-settembre), utilizzando il modello predisposto dall'ufficio, riportante:
 - a. il numero dei pernottamenti di spettanza del bimestre, distinti per mese,
 - b. il numero dei pernottamenti esenti del bimestre,
 - c. l'imposta dovuta,
 - d. gli estremi del versamento.
6. **alla resa** del conto di gestione, in veste di responsabili dell'imposta. Il conto di gestione, redatto su modello ministeriale, va effettuato in copia originale, sottoscritto dal titolare/gestore dell'immobile oggetto di locazione breve, ed inviato entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
7. **a conservare** per cinque anni le ricevute, le fatture, le quietanze e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Dichiarazione inizio attività ai fini dell'imposta di soggiorno

I proprietari di immobili utilizzati per locazioni brevi, assoggettati all'imposta di soggiorno così come sopra definiti, sono invitati a presentare dichiarazione di inizio attività all'ufficio Tributi, utilizzando il modello di comunicazione messo a disposizione. Successivamente, l'ufficio provvederà a comunicare le credenziali di accesso al portale per mezzo del quale possono agevolmente assolvere agli adempimenti previsti (registrazione delle ricevute, calcolo dell'importo da riversare bimestralmente, dichiarazioni da presentare e compilazione del conto di gestione).

Tutte le dichiarazioni, compreso quella di inizio attività, può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- mail all'indirizzo tributi@comune.otranto.le.it
- pec all'indirizzo protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it
- cartacea direttamente presso l'Ufficio Tributi sito in Otranto - Via Basilica 10

In tutti i casi è necessario allegare carta d'identità del dichiarante.

Ulteriori adempimenti non collegati all'imposta di soggiorno

I proprietari di immobili utilizzati per locazioni brevi, così come sopra definiti, sono tenuti a comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, richiedendo alla questura competente le credenziali di accesso al portale Alloggiatiweb.

Il Responsabile dell'Area Tributi, Personale e Suap
(Avv. M. Paola Manca)